



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione civile

R.G. n. 549/2015

Il Tribunale di Forlì, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa ROSSELLA TALIA	<i>Presidente</i>
Dott.ssa AGNESE CICCHETTI	<i>Giudice</i>
Dott.ssa ANNA ORLANDI	<i>Giudice rel. ed est.</i>

Nel procedimento promosso dall'Avv. _____ del
foro di Forlì-Cesena, nato a _____ e residente a _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____
del foro di _____, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in _____
con ricorso ex artt. 702 *bis* c.p.c. - 14 D.lgs. n. 150/2011 depositato il 10.02.2015, nei confronti del Sig.
_____ (C.F. _____) nato a _____ ed ivi residente
_____, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Pavanetto _____ del foro di
Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Forlì al viale Bolognesi n. 12, disposti il
mutamento del rito ex artt. 4-14 D.lgs. n. 150/2011 (disposizione che ha sostituito lo speciale procedimento
di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942) da ordinario di cognizione a sommario collegiale e la separazione della
domanda di liquidazione dell'onorario relativo alle prestazioni professionali in materia penale e civile
stragiudiziale, con formazione di autonomo fascicolo, sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore
all'udienza del 27.06.2019, all'esito della quale era assegnato alle parti termine di giorni sessanta per il



deposito di comparsa conclusionale e termine di giorni venti per memoria di replica, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Va premesso che l'Avv. _____ ha convenuto in giudizio il Sig. _____ al fine, di previo accertamento e declaratoria che il predetto è suo debitore dell'importo complessivo di € 92.346,15, inclusi gli oneri accessori, a fronte dell'attività professionale sia penale che civile espletata a suo favore a partire dall'anno 1998, sentirlo condannare al pagamento di questa somma, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi. Ha esposto, più specificamente, di avere assistito e difeso _____ sia in ambito penale, in due procedimenti svoltisi davanti al Tribunale di Forlì, sia in ambito civile, in ben undici procedimenti svoltisi davanti al Tribunale di Forlì, alla Corte di Appello di Bologna e alla Corte di cassazione, oltre che in riferimento ad una pratica stragiudiziale relativa ai rapporti con un istituto di credito e che, versati solo modesti acconti in corso di causa di cui si era tenuto conto nella redazione delle note pro-forma e nonostante i numerosi solleciti inviati, il convenuto nulla aveva più corrisposto a fronte delle prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte in suo favore, rendendo così necessaria l'instaurazione del presente giudizio.

Si è costituito il convenuto _____, il quale ha preliminarmente eccepito, in relazione alla maggiore parte dei procedimenti, di avere già integralmente pagato gli onorari richiesti dal professionista e che comunque in ogni caso era maturata la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 comma 1 n. 2 c.c.; quanto ai restanti cinque procedimenti, ha contestato gli importi delle parcelle, in quanto, non essendo esplicitati il valore della causa e la tariffa cui si è fatto riferimento, non era possibile verificare la congruità delle somme domandate ed ha dedotto l'esistenza di pagamenti parziali.

Ha quindi domandato rigettarsi il proposto ricorso, essendo alcuni crediti estinti per intervenuto pagamento e altri non adeguatamente dimostrati.

Con ordinanza resa in data 26.10.2015, il Tribunale in composizione collegiale, evidenziato che il D.lgs. n. 150/2011, per le controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali, si è limitato prevedere l'utilizzo del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., salva la competenza



collegiale, senza tuttavia modificare il precedente assetto giurisprudenziale secondo cui l'oggetto delle controversie già previste dagli artt. 28 ss. l. n. 794/1942 era limitato alla sola determinazione degli onorari forensi e non poteva essere esteso, con quelle particolari forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o ancora alla sussistenza di cause estintive o limitative del credito, e che dunque, qualora la insussistenza dei presupposti, a seguito delle eccezioni sollevate dal convenuto, emerga in occasione della comparizione delle parti, il Collegio, preso atto della improcedibilità del ricorso con le forme speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 deve disporre che il procedimento prosegua secondo l'ordinario rito di cognizione davanti all'autorità giudiziaria competente, e rilevato che, nel caso in esame, il convenuto nel costituirsi ha sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. proposto dall'Avv. _____ nei confronti di _____ e ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione davanti al Tribunale in composizione monocratica, con avvertimento al convenuto che poteva nuovamente costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 per non incorrere nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.

Si è nuovamente costituito il convenuto _____ e, assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il procedimento è stato istruito solo documentalmente. Con ordinanza del 17 dicembre 2018, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 4485/2018, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a sommario collegiale ex artt. 702 *bis* c.p.c. - 14 D.lgs. n. 150/2011 ed è stata separata la domanda di pagamento dell'attività professionale giudiziale svolta nei procedimenti penali R.G. n. 211/04 (cui è stato riunito il n. 304/2004) e R.G.N.R. 1413/01 Tribunale di Forlì, e dell'attività professionale stragiudiziale (pratica Banca _____), con formazione di autonomo fascicolo.

Successivamente, non accettata dalla parte convenuta la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ex art. 185 *bis* c.p.c., all'udienza fissata per la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale per la decisione, le parti si sono riportate integralmente ai rispettivi atti difensivi e il giudice si è



riservato di riferire al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine per il deposito degli scritti conclusivi.

Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, osserva in primo luogo il Tribunale come l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata dal convenuto ai sensi dell'art. 2956 comma 1 n. 2 codice civile risulti fondata, tenuto conto che il presente procedimento è stato introdotto con ricorso del 10 febbraio 2015. Si evidenzia infatti che: - quanto al procedimento civile n. 2358/2003 R.G. Tribunale di Forlì, il ricorrente professionista ha prodotto unicamente una nota pro-forma recante la data del 08.01.2005, senza alcuna attestazione o prova dell'effettivo invio al convenuto della stessa, con formale richiesta di pagamento; - quanto al procedimento civile n. 1151/2002 R.G. Tribunale di Forlì, risulta versata in atti unicamente parcella del 28.08.2005 senza qualsivoglia prova dell'effettiva trasmissione della stessa al convenuto con formale richiesta di versamento della somma di denaro pretesa; - per quanto concerne i procedimenti civili n. 1054/1998 e 85/2001 R.G. rispettivamente Tribunale di Forlì e Corte di Appello di Bologna, il ricorrente Avv. ha depositato nota pro-forma datata 06.10.2006, anche qui senza dimostrazione di invio della stessa al convenuto con espressa richiesta di pagamento; - per quanto concerne il procedimento civile iscritto al n. 760/1999 R.G. Tribunale di Forlì, risulta versata in atti nota pro-forma del 04.07.2002, senza prova alcuna di invio al convenuto; - quanto al procedimento civile iscritto al n. 2172/2003 vi è nota pro-forma con richiesta di pagamento trasmessa al convenuto con lettera raccomandata regolarmente ricevuta il 28.05.2008 da il quale asserisce di avere regolarmente corrisposto il dovuto all'avvocato.

A fronte di una tale affermazione, non si rinvergono più nella documentazione prodotta dal ricorrente e sino alla data di deposito del ricorso validi atti di costituzione in mora, concrete richieste di pagamento idonee ad interrompere il termine di prescrizione, atteso che, a fronte della rivendicazione di un credito complessivo che ha ad oggetto una serie di poste contabili distinte ed autonome tra di loro, le missive versate in atti quale doc. n. 15 o non risultano regolarmente trasmesse al convenuto con lettera raccomandata, o sono di contenuto del tutto generico, senza alcun riferimento alla precisa vertenza cui si riferisce la richiesta, o risultano prive anche dell'indicazione della somma di cui si domanda il pagamento, o si limitano ad avvisare



l'ex cliente che, a fronte del mancato pagamento delle proprie spettanze, si procederà all'opinamento della nota pro forma per l'emissione di decreto ingiuntivo.

Neppure può condividersi l'assunto difensivo del ricorrente il quale afferma che l'attività difensiva svolta in favore di _____ deve collocarsi in un'opera complessiva conclusasi soltanto con la definizione dell'ultima causa; al riguardo, è infatti appena il caso di evidenziare come ogni pratica giudiziale civile espletata (con materia, oggetto e parti diverse nelle varie, numerose cause) abbia valenza singolare, tant'è che viene richiesto il pagamento di una parcella per ogni singolo procedimento e non un compenso maturato a fronte di un'attività da valere nel suo complesso.

Dunque, in base a quanto esposto ed argomentato, a fronte di una eccezione correttamente sollevata dal convenuto il quale non ha in modo alcuno ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e non avendo l'Avv. _____ cui è stata opposta la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. deferito all'ex cliente _____ il giuramento ai sensi dell'art. 2960 c.c. al fine di accertare se si è verificata l'estinzione del debito, ne deriva che i crediti professionali relativi ai procedimenti civili sopra indicati devono ritenersi "presuntivamente" pagati dal convenuto.

Per quanto concerne invece gli altri crediti professionali relativamente ai quali non si è eccepita la prescrizione presuntiva, venendo ora al *quantum* liquidabile al professionista attore, tenuto conto che non è contestato lo svolgimento in sé e per sé considerato delle prestazioni giudiziali civili, peraltro dimostrato dalla abbondante documentazione versata in atti, ma unicamente la quantificazione degli onorari richiesti dall'Avv. _____, mette conto sottolineare in primo luogo che, secondo l'art. 5 del D.M. n. 127/2004 (decreto applicabile *ratione temporis* a tutti i giudizi civili di primo grado), nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può tenersi conto, oltre che della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, anche dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 140/2012 (applicabile *ratione temporis* al giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di _____)



Forlì iscritto al n. R.G. 2225/2003 Corte di Appello di Bologna), nella liquidazione occorre tenere conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Ora, esaminando distintamente i singoli procedimenti per il cui pagamento l'Avv. ha agito in giudizio, avuto quindi riguardo al valore della causa civile introdotta davanti alla Corte di Appello di Bologna ed iscritta al n. 151/2005 R.G., per l'impugnazione di una pronunzia emessa dal Tribunale di Forlì in materia di revocatoria fondo patrimoniale e alle prestazioni eseguite e documentate, nonché all'esito del giudizio e dunque al risultato raggiunto dal cliente, si ritiene congruo ed adeguato l'importo richiesto dal ricorrente, con nota del 17.09.2013, pari ad € 2.762,40 (sommatoria di diritti ed onorari), già comprensivo degli oneri accessori (vedasi doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).

Per quanto concerne il giudizio instaurato davanti alla Corte di cassazione ed iscritto al n. 5914/2007 R.G., avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in materia contrattuale (azione di rescissione-risoluzione e richiesta ex art. 2932 c.c.), avuto riguardo anche qui all'attività difensiva concretamente svolta e al livello di complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, risulta proporzionato l'onorario richiesto dal professionista con nota pro-forma del 08.10.2014, per € 4.879,36 onnicomprensivi (doc. n. 7 parte ricorrente).

In ordine al procedimento introdotto davanti alla Corte di Appello di Bologna iscritto al n. 2225/2003 in materia contrattuale (rescissione per lesione ed esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre), avuto riguardo alle attività difensive concretamente poste in essere, al valore della causa, suo livello di difficoltà e risultato raggiunto dal cliente, si reputa adeguato, a fronte dell'onorario richiesto dall'Avv.

nella nota del 08.10.2014, riconoscere un compenso onnicomprensivo pari ad € 7.000,00.

Per quanto concerne l'attività difensiva prestata dall'Avv. in favore di !

nella procedura di ammissione al passivo del fallimento della , nonché di



quest'ultimo personalmente per la somma di € 90.380,00, oltre ad interessi di € 30.641,30, con successiva proposizione di opposizione al passivo che comportava oltre alla predisposizione del ricorso in opposizione anche la redazione di note conclusive autorizzate, avuto riguardo al valore dei procedimenti, al livello di complessità delle questioni trattate e alle prestazioni effettivamente espletate, reputa congruo il tribunale riconoscere l'onorario quantificato dal ricorrente nella nota del 25.09.2014 pari ad € 7.867,62, comprensivo degli oneri di legge (vedasi doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).

In ordine ad altro procedimento sempre in materia fallimentare, ovvero l'istanza per l'ammissione al passivo del fallimento , nonché di personalmente del credito vantato dal Sig. pari ad € 90.380,00 oltre ad interessi per € 30.30.641,30, si riconosce al ricorrente professionista l'onorario dal medesimo richiesto di € 2.188,68 onnicomprensivi (doc. n. 12).

Infine, per quanto attiene al procedimento in materia di lavoro promosso dall'Avv. in nome e per conto di nei confronti della , davanti al Tribunale di Forlì, Sezione controversie di lavoro, ed iscritto al n. 562/2004 R.G.L. e definito con sentenza n. 204/2009 che accoglieva parzialmente le domande del ricorrente, si ritiene congruo all'attività espletata e al risultato raggiunto dal cliente l'onorario richiesto dall'Avv. con nota pro-forma del 25.09.2014 di € 1.845,57, già comprensivo di oneri di legge.

Deve evidenziarsi che con riferimento a questo procedimento il convenuto fornisce prova documentale di avere già corrisposto al professionista la somma di € 1.224,00 (doc. n. 2 parte convenuta), importo che non risulta detratto dalla nota trasmessa e di cui deve dunque tenersi conto nella liquidazione del credito professionale da riconoscere al ricorrente.

Ne consegue quindi che spetta all'Avv. per le prestazioni professionali svolte in favore di la somma complessiva di € 26.543,63 cui deve essere sottratto l'acconto di € 1.224,00. Il convenuto deve quindi essere dichiarato tenuto e condannato a pagare all'Avv. Dolcini la somma di € 25.319,63.



Spettano altresì al ricorrente gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento; secondo la giurisprudenza infatti il debitore cliente non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge n. 794/1942, oggi sostituito dall'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, con la conseguenza che è da quella data e nei limiti di quanto liquidato dal giudice e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. civ. Sez. II 02.02.2011, n. 2431; Cass. civ. Sez. II 16.02.2016, n. 2954; Cass. civ. Sez. II, ordinanza 05.07.2018, n. 17655).

Trattandosi di debito di valuta agli interessi legali non può sommarsi la rivalutazione monetaria, difettando inoltre la prova del maggior danno.

La parziale, reciproca, soccombenza giustifica la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.

• • • P.Q.M. • •

Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, in relazione al procedimento promosso con ricorso depositato il 10.02.2015 dall'Avv. _____ nei confronti di _____, per la determinazione ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 del compenso dovuto per l'attività difensiva dal medesimo svolta, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, provvede come segue:

- **liquida** all'Avv. _____ i la somma di € 26.543,63 quale compenso per l'attività professionale svolta in favore di _____ davanti al Tribunale di Forlì (Sezione civile, Sezione Controversie lavoro e Sezione fallimentare), davanti alla Corte di Appello di Bologna e alla Corte di cassazione;

- **dà atto** che il convenuto _____, in relazione al procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Forlì, Sezione Controversie di lavoro, ha corrisposto acconto di € 1.224,00;

- **dichiara tenuto e condanna** il convenuto _____ al pagamento, in favore del ricorrente Avv. _____, della somma complessiva di € 25.319,63, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da calcolarsi come indicato nella parte motiva;



- **compensa** integralmente le spese processuali tra le parti;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso a Forlì, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2019.

Il Presidente

Dr. ssa Rossella Talia

Il Giudice relatore

Dr. ssa Anna Orlandi



